

## **LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 31-05-1994 REGIONE ABRUZZO**

### **LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 31-05-1994 REGIONE ABRUZZO Finanziamento costruzione canili sanitari in ambito provinciale Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 25 del 24 giugno 1994**

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

#### **ARTICOLO 1**

1. La Regione Abruzzo ai sensi dell' art. 4 della legge n. 15 dell' 11- 2- 1992, istituisce per l' anno 1993 uno stanziamento di lire 1.000.000.000 (unmiliardo) da utilizzare per il finanziamento della costruzione di n. 4 canili sanitari e per le strutture ed attrezzature ad essi finalizzati nelle quattro ULSS capoluogo di Provincia.

#### **ARTICOLO 2**

1. La Giunta Regionale è incaricata ad assegnare ed erogare a ciascuna delle quattro ULSS per lo scopo di cui al precedente art° 1, la somma di lire 250.000.000.
2. La costruzione dei canili sanitari dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. I canili dovranno essere utilizzati per le esigenze dell' intero territorio provinciale.
4. I Comuni, le Province e le Comunità Montane possono altresì partecipare al finanziamento ed alla gestione dei rifugi per cani e gatti di cui all' art. 4 comma 2 LR 15/ 92.

#### **ARTICOLO 3**

1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1994 in lire 1.000.000.000 (unmiliardo) si provvede con quota parte della partita n. 6 - elenco n. 4 del Fondo globale iscritto nel bilancio esercizio 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1994 sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:- Cap. 072329 (di nuova istituzione e iscrizione nel Sett. VII, Tit. 2, Ctg. 3) denominato: << finanziamento per la costruzione di canili sanitari provinciali >>- in aumento L. 1.000.000.000.

#### **ARTICOLO 4**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 31 maggio 1994.